



**STUDIO ASSOCIATO PANNISCO**  
*DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO*

*CONSULENZA DEL LAVORO*

*DOTT. PASQUALINO PANNISCO*  
*Consulente del lavoro*  
*Revisore legale*

*AVV. MELANIA LAZZARIN*  
*Avvocato*

*DOTT. ANGELO PANNISCO*  
*Consulente del lavoro*

*DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN*  
*Abilitata Consulente del lavoro*

**Treviso, 7 Luglio 2018**

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

Circolare n. 24 – 2018

**Oggetto: Decreto "dignità" D.L. 2.7.2018 – Modifiche del contratto a tempo determinato**

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 luglio 2018, ha approvato il nuovo decreto legge che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

**Tale decreto è stato pubblicato il 3 Luglio 2018 ed entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione, cioè il 4 luglio 2018.**

Con la presente s'intende porre in evidenza gli argomenti più importanti, con riserva di successivi approfondimenti appena interverranno chiarimenti.

**1) – CONTRATTI A TERMINE**

Il provvedimento, si legge nella nota di Palazzo Chigi, mira in particolare a limitare l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a tempo indeterminato.

A questo scopo il decreto legge prevede quanto segue:

- Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi.
- Al contratto può essere apposto un termine di durata superiore comunque non oltre ventiquattro mesi solo in presenza di una delle seguenti condizioni:
- **A)** esigenze temporanee oggettive, estranee all'ordinaria attività, per esigenze sostitutive di altri lavoratori.
- **B)** esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

E' un ritorno al passato: viene reintrodotta la causale, con un prevedibile aumento del contenzioso. La possibilità di non indicare la causale viene adesso limitata solo al primo contratto, per massimo 12 mesi.

Dopo 12 mesi si può rinnovare soltanto per un massimo di 12 mesi (e non più per altri 24 mesi) e con obbligo di indicare la causale.

Le possibili proroghe ai contratti a termine diminuiscono da cinque a quattro.

Ogni rinnovo a partire dal secondo avrà un costo contributivo crescente dello 0,5%:



**2) INCREMENTO INDENNIZZO**

E' stato aumentato l'indennizzo per i lavoratori ingiustamente licenziati nella misura del 50% per cui il numero della mensilità dovute al lavoratore passa da 24 a 36 mesi.

Il decreto legge, come detto è entrato in vigore il 4 Luglio, ma dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, per cui è probabile che siano opposte modifiche al testo attuale.

Si formula riserva di ulteriori informazioni appena interverranno chiarimenti .

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito ..

Cordiali saluti

Studio Associato Pannisco